

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 703)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 29 maggio 1969 (V. Stampato n. 396)

d'iniziativa dei deputati DE MARIA, USVARDI e MAMMI'

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 giugno 1969

Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'istituto di puericultura dell'Università di Roma è concesso, a partire dall'anno 1969, un contributo finanziario di lire 50 milioni annui per la realizzazione del programma di pediatria preventiva concordato ed approvato ogni anno dal Ministero della sanità.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Detto finanziamento verrà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.